



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**AMBIENTE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 14 DEL 20/02/2023

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA  
DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA (THAUMETOPOEA SPP.) SUL  
TERRITORIO COMUNALE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**PREMESSO che:**

- la processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) e la processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) sono specie di lepidottero defogliatore largamente diffuso nel territorio nazionale, che attaccano rispettivamente i pini (in particolare il pino nero, il pino silvestre, il pino marittimo, il pino d'Aleppo e varie specie di cedro) e le querce (soprattutto farnia e, secondariamente, rovere, roverella e cerro);
- il ciclo biologico di tale specie di insetto comprende lo sviluppo sulle essenze arboree di nidi ospitanti la colonia di larve che, nutrendosi di aghi e foglie, possono indebolire la pianta provocando ritardi di sviluppo e favorendo la comparsa di altri fitofagi; allo stadio maturo, le larve lasciano il loro annidamento e si avviano attraverso il tronco con spostamenti in lunghe file ordinate alla ricerca di cibo e per incrisalidarsi al suolo;
- sia le larve che i nidi sono caratterizzati dalla presenza di peli urticanti che possono causare irritazioni cutanee, oculari e respiratorie all'uomo e agli animali.

**CONSIDERATO che:**

- con decreto 6 dicembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è stata disposta l'abrogazione di provvedimenti aventi ad oggetto lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, tra cui il decreto 30 ottobre 2007 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. Et Schiff)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;
- l'applicazione su tutto il territorio nazionale del decreto sopra citato è stata ritenuta non più necessaria, sulla base di parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, in quanto gli organismi nocivi a cui tale provvedimento faceva riferimento sono ampiamente diffusi nel territorio nazionale.

**DATO ATTO che nel territorio comunale è diffusa la presenza delle tipologie di specie arboree in premessa citate su cui la processionaria predilige la formazione di nidi.**

**CONSIDERATA la possibilità di attuare diversi metodi di intervento in base al ciclo biologico dell'insetto, in corrispondenza dei diversi periodi dell'anno, indicativamente come di seguito riportato:**

- da ottobre a febbraio, in presenza di nidi ospitanti la colonia di larve che si nutrono degli aghi o delle foglie dell'alberatura infestata, è opportuno intervenire con lotta meccanica mediante potatura dei rami con presenza di nidi che vengono asportati e distrutti. Nel caso non si riesca ad asportare tutti i nidi si può ricorrere alla distruzione degli stessi così da esporre le larve al freddo e causarne la morte;
- nei mesi di marzo ed aprile, in presenza di larve mature che lasciano il loro annidamento e si avviano attraverso il tronco per incrisalidarsi nel terreno, è opportuno intervenire con lotta meccanica mediante

applicazione al tronco della pianta di trappola collare che permette di intercettare e catturare le larve mentre scendono lungo il tronco per raggiungere il suolo;

- da giugno ad agosto, in presenza di esemplari adulti, è opportuno intervenire con installazione di trappole a feromoni a cattura massale, che possono contribuire a ridurre le fecondazioni;
- da giugno a settembre, in presenza di schiusa delle uova deposte dagli esemplari adulti e fuoriuscita delle prime larve, è opportuno intervenire con lotta biologica mediante *Bacillus Thuringiensis* subspecie *Kursaki* o Btk, batterio che manifesta la sua efficacia insetticida a livello dell'apparato boccale e intestinale delle larve provocandone la morte entro pochi giorni.

VALUTATA la necessità di disporre misure rivolte alla generalità della popolazione volte a perseguire la piena collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati in qualità di proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali, al fine di attuare il monitoraggio delle essenze arboree in parola ed attuare le opportune azioni per garantire il contenimento dell'eventuale diffusione della processionaria sul territorio comunale.

RITENUTO che l'attenta osservazione degli alberi presenti nei propri giardini e spazi verdi allo scopo di individuare prontamente la formazione di nidi di processionaria sia la prima azione di prevenzione attiva da mettere in atto.

VISTI:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06/12/2021 di "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali";
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la deliberazione di giunta comunale n. 152 del 07/06/2011 di "Determinazione importo sanzioni a regolamenti comunali";
- l'art. 52 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio comunale del 6 febbraio 2014, n. 8.

#### ORDINA

**dalla data di pubblicazione del presente provvedimento** a tutti i proprietari, detentori e conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi messi a dimora nelle suddette aree, con particolare attenzione alle specie in premessa richiamate, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi e/o larve di processionaria.

Nel caso se ne riscontrasse la presenza si dovrà immediatamente rivolgersi a personale specializzato per la messa in atto delle opportune misure di intervento, che avrà cura di operare con idonei dispositivi di protezione individuale atti ad evitare il contatto con le sostanze urticanti presenti.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle vigenti legislazioni in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è ammesso al pagamento di € 200,00 come previsto dall'Allegato A alla deliberazione di giunta comunale n. 152 del 07/06/2011, per ciascuna delle violazioni accertate.

#### AVVERTE

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari, detentori e conduttori a qualsiasi titolo delle aree su cui dimorano le piante infestate;
- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

## DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale di questa Amministrazione.

## DISPONE ALTRESI'

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per la durata del periodo fissato, ed inserzione sul sito internet al fine di garantirne la divulgazione.

## MANDA

copia del presente provvedimento ai seguenti destinatari:

- Regione del Veneto - Area Marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport - Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria/- U. O. Fitosanitario;
- Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" - Dipartimento di Prevenzione;
- Comando di Polizia Locale - Sede;
- Jesolo Patrimonio s.r.l.;
- A.N.A.C.I. c/o AGENZIA AUSONIA di Jesolo;
- Associazione Jesolana Albergatori.

## INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.